

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1876

libertà della pesca più di quello che è necessario per favorire la località stessa, voi impedito al pescatore di prendere questo pesce che non serve poi nulla a vantaggio avvenire del nostro paese.

ALVISI, *relatore*. Domando la parola.

MALDINI. Avvi ancora un altro fatto.

Quando voi fate una legge, dovete avere il mezzo di sorvegliarne la sua esecuzione.

Ora io domando all'onorevole ministro del commercio (il quale avrà naturalmente ben pensato a questo argomento della sorveglianza, e se fosse presentè il ministro della marina domanderei anche a lui la stessa cosa): come è possibile, fino ai limiti del mare territoriale, d'invigilare la pesca, senza istituire un'altra categoria d'impiegati, come ho veduto farsene domanda in una petizione d'una regione d'Italia, che voleva si stabilissero dei *guarda-pesche* o che so io, come vi sono i *guardaboschi*? Ciò è impossibile. Atteniamoci adunque a ciò che è conforme a tutte le leggi delle altre nazioni. Ed io credo che quando si stabilisse il limite di tre miglia (ma questo bisogna specificarlo), sarebbe tutto quello che si potrebbe mettere nella legge.

Io spero che il signor ministro accetti questa mia proposta, e che l'accetterà pure la Commissione.

MANCINI. Domando la parola.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. L'onorevole Maldini ha accennato già che il limite e la estensione del mare territoriale non è concordata fra gli studiosi di diritto pubblico; che se dovesse prevalere anche per l'avvenire la teoria fin qui invalsa, vale a dire che il mare territoriale si protenda fin dove arriva la palla di cannone, questa estensione in seguito alle iperboliche portate dei nuovi pezzi di grosso calibro, in relazione ai fini che ha una legge sulla pesca, andrebbe veramente troppo distante.

Riconosco io medesimo che, poichè oggi la massima portata di un cannone è già calcolata a dieci chilometri, nè questo è limite estremo, veramente andare fin là a proteggere la conservazione delle specie del pesce, e a procurare di garantirne la fecondazione e l'allevamento, sarebbe un andare troppo al largo.

Riconosco inoltre che vi è buon fondamento alle sue osservazioni sia per quanto riguarda la difficoltà di esercitare la vigilanza a tanta distanza dalla riva, sia per quanto si riferisce alla convenienza per gli esercenti la pesca di mare, di avere una distanza precisa che si possa misurare; per guisa che io non ho difficoltà di ripetere qui la dichiarazione che egli ha ricordato avere io fatta, insieme al mio collega della marina. E se l'onorevole Maldini che fu il primo ed accuratissimo relatore per questo pro-

getto di legge alla Camera, volesse ripigliare la proposta, che faceva con quella relazione, per parte mia non mi opporrei. Ai fini di questa legge possono largamente bastare le tre miglia geografiche che egli proponeva, le quali corrispondono all'incirca a cinque chilometri e mezzo.

MANCINI. L'onorevole Maldini mi fa l'onore di interpellarmi. Se ho ben compreso, egli si preoccupa di ciò che la legge in certa guisa presupponga libera la pesca in tutta la estensione, mal definita, del mare territoriale, e considera altresì che ad una notevole distanza dalla spiaggia gli stessi regolamenti ed i mezzi di vigilanza rimarrebbero destituiti di efficacia. Non so se ho ben compreso la sua osservazione.

Ora io mi permetto di fare presente alla Camera che non mancano altre disposizioni dei nostri regolamenti marittimi, in cui si contengono norme che determinano l'estensione del mare territoriale.

Il concetto dei pubblicisti in questa materia, come la Camera ben sa, è che ogni nazione deve esercitare la sua potestà e giurisdizione su tutta quella parte di mare che sia necessaria alla difesa delle coste, e perciò in tutto quello spazio donde la costa potrebbe ricevere nemica offesa, il che significò un insigne antico scrittore affermando che la giurisdizione marittima si estende *quousque extenditur armorum vis*. Ciò importa che siccome ogni giorno nuove scoperte fanno variare l'efficacia dei mezzi di offesa, necessariamente è soggetta a variazione benanche l'estensione del mare territoriale.

Ma siccome la legge non può avere effetto che nel mare territoriale, io non comprendo la conseguenza pratica dell'obbiezione circa la pesca più lontana.

In alto mare la pesca è liberissima, e se taluno vuole andarla a fare in alto mare, sarebbe assurdo che si facessero leggi per impedire o regolare un tal fatto in luogo ove il legislatore non ha giurisdizione veruna. Perciò quando l'antico legislatore romano con una enfatica espressione disse che l'imperatore era *mundi dominus*, la legge era signora del mare, *lex autem maris*; intendeva dire che lungi dalla spiaggia l'immensità del mare non è soggetta ad alcuna sovranità di questo mondo.

Dunque noi non possiamo che provvedere a quei fatti i quali hanno luogo nel mare territoriale, fin dove il mare territoriale si estende, vi ha quella proprietà demaniale di libero uso universale, di cui testè abbiamo parlato.

Senonchè il presente disegno di legge, prendendo in considerazione la diversa condizione locale, ed io aggiungerò la mutabilità nella estensione del mare territoriale, non ha voluto determinare nè un